

## **TI\_GERICHTE 38.2004.3 vom 29. Dezember 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-12-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2004.3](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2004.3)

FR: TI\_GERICHTE 38.2004.3 du 29 décembre 2003

IT: TI\_GERICHTE 38.2004.3 del 29 dicembre 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 40**

Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art. 30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im Taggeldrecht nicht zum Tragen. Wüsste nämlich eine arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227- 228) In questa sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230) il TFA ha pure avuto modo di sancire la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL: Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.). In una sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che: "(...) 2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (...)" (cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02) 2.7. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.

#### **E. 45**

S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive

Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung. Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234) La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione. Infine, nella sentenza citata, il TFA ha stabilito che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato: " Eine der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl. BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosser Verwarnung ist unzulässig. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233) 2.9. In una sentenza del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata, il TFA ha ancora ribadito la necessità di compiere delle ricerche di lavoro nel periodo precedente l'annuncio al collocamento. Al riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato: " (...) 1. L'assuré faisant valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abrégé. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition trouve notamment application lorsque l'assuré n'effectue pas suffisamment de recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail (DTA 1993 no 9 p. 87 consid. 5b, 1993 no 26 p. 184 consid. 2b, 1987 no 2 p. 41 consid. 1). 2. L'intimé a admis, en procédure cantonale, ne pas avoir effectué de recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail, soit du 25 juillet au 30 septembre 2000, ainsi qu'au cours des mois de novembre et décembre 2000. Les premiers juges ont considéré qu'il n'encourait qu'une seule mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage, dont il convenait de fixer la durée au terme d'une appréciation globale de son comportement pour l'ensemble des mois d'août à décembre 2000. 3. 3.1 La suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30 LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance-chômage. Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée, sans que soit applicable l'art. 68 CP (ATF 123 V

151 consid. 1c). Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et exceptionnellement - en présence de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même comportement (DTA 1999 no 33 p. 197 sv. consid. 3b, 1993 no 3 p. 22 consid. 3d et p. 25 consid. 5b; arrêt non publié F. du 25 novembre 1997 [C 61/97] consid. 5a). 3.2 En ce qui concerne plus particulièrement les mesures de suspension en raison de recherches d'emploi insuffisantes, le Tribunal fédéral des assurances a admis, avant l'abrogation de la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage (LAC) et l'entrée en vigueur de la LACI, que des décisions de suspension distinctes pouvaient être prises, même rétroactivement, pour chaque mois pendant lequel l'assuré avait contrevenu à ses obligations. Selon la pratique de l'époque, en effet, l'examen des recherches d'emploi effectuées par les personnes assurées était mensuel, bien qu'il n'existât pas de réglementation légale sur ce point (arrêt non publié F. du 16 novembre 1981 [C 114/80]). Il n'y a pas lieu de modifier cette jurisprudence, implicitement confirmée à plusieurs reprises (cf. parmi d'autres, les arrêts non publiés C. du 2 décembre 1999 [C 282/98], O. du 7 octobre 1998 [C 82/98] et B. du 4 décembre 1997 [C 128/97]), d'autant que l'obligation de remettre chaque mois à l'office compétent la preuve des efforts entrepris en vue de trouver un emploi est aujourd'hui expressément prévue par l'art. 26 al. 2 OACI (cf. également art. 26 al. 3 et 27a OACI). 4. Après avoir négligé d'effectuer des recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail, ce qui justifie une première mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage, l'intimé a entrepris plusieurs démarches en vue de trouver du travail, de manière à remplir provisoirement ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage. Il lui appartenait toutefois de poursuivre ses efforts pendant les mois de novembre et décembre 2000, sans quoi il encourait de nouvelles mesures de suspension pour chacune de ces périodes de contrôle, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 3). Les trois décisions administratives litigieuses étaient donc en principe justifiées, contrairement à l'avis des premiers juges, le SPP et le Groupe réclamations n'ayant par ailleurs pas fait un usage critiquable de leur pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 10 jours pour les mois d'août et septembre 2000, 5 jours pour le mois de novembre 2000, et 5 jours pour le mois de décembre 2000 (après rectification, par le Groupe réclamations, de la sanction prononcée par le SPP)." (STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01) In un'altra sentenza del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03), il TFA ha confermato ancora una volta la necessità di compiere delle ricerche di lavoro nel periodo precedente l'annuncio al collocamento. Al riguardo l'Alta Corte ha osservato: "(...) 3. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ist der Versicherte in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht. 3.1 Gemäss Rechtsprechung ist der Einstellungsgrund nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG schon dann gegeben, wenn die versicherte Person vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren Obliegenheiten nicht nachgekommen ist. Sie hat sich daher bereits während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz zu bewerben (ARV 2003 Nr. 10 S. 119 Erw. 1 mit Hinweisen). Dies wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Geltend gemacht wird vielmehr, die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung wegen ungenügenden Arbeitsbemühungen setze voraus, dass die Verwaltung die versicherte Person auf die Pflicht, sich um eine neue Anstellung zu bewerben, und die bei Unterlassung drohende Sanktion aufmerksam gemacht habe. Ohne diesen Hinweis könne die versicherte Person den besagten Einstellungstatbestand nicht erfüllen. 3.2 Nach konstanter Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, von der abzuweichen kein Anlass besteht, muss sich die versicherte Person gemäss ihrer Schadenminderungspflicht auch die vor der Meldung auf dem Arbeitsamt unterlassenen Stellenbewerbungen entgegenhalten lassen (ARV 1982 Nr. 4 S. 40 Erw. 2b, 1981 Nr. 29 S. 127 Erw. 2a; zuletzt: unveröffentlichte Urteile C. vom 23. Januar 2003, C 280/01, und S. vom 22. Oktober 1998, C 267/98). Die Pflicht der Versicherungsleistungen beanspruchenden Person zur Arbeitssuche - als Teil der Schadenminderungspflicht - ergibt sich direkt aus dem Gesetz (Art. 17 Abs. 1 AVIG). Die versicherte Person kann sich daher insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor Aufnahme der Stempelkontrolle zur ernsthaften Arbeitssuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei (unveröffentlichte Urteile C. vom 23. Januar 2003, C 280/01, und S. vom 22. Oktober 1998, C 267/98; vgl. auch ARV 1980 Nr. 44 S. 109). Diese Rechtsauffassung verstösst entgegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Sodann ist auch BGE 124 V 233 Erw. 5b nicht so zu verstehen, dass nur ein ab der Anmeldung gezeigtes Verhalten die Schadenminderungspflicht verletzen und zu einer Einstellung führen kann. Die weiteren Vorbringen des Beschwerdeführers rechtfertigen ebenfalls keine andere Betrachtungsweise. Das gilt namentlich auch für den Hinweis auf die gesetzliche Regelung, wonach die versicherte Person die Kontrollvorschriften erst ab der Anmeldung zu erfüllen hat (Art. 17 Abs. 2 AVIG). Zweck der Kontrollvorschriften ist es, die versicherte Person dazu zu bringen, sich den offiziellen Vermittlungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen, und die materiellen Anspruchsvoraussetzungen der Arbeitslosigkeit und der Vermittlungsfähigkeit überprüfen zu können (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 259). Dies schliesst eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen vor der Anmeldung unterlassenen Arbeitsbemühungen nicht aus. Gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. d AVIV hat die versicherte Person denn auch bei der Anmeldung den Nachweis ihrer Bemühungen um Arbeit vorzulegen. Dies verdeutlicht, dass die Pflicht zur Stellensuche bereits vor der Anmeldung und den damit gegebenenfalls verbundenen behördlichen Hinweisen besteht. Wollte man der vom Beschwerdeführer vertretenen Auffassung folgen, stünde es im Belieben der versicherten Person, nach Erhalt der Kündigung mit der Anmeldung - diese ist spätestens am ersten Tag, für den Arbeitslosenentschädigung beansprucht wird, vorzunehmen (Art. 17 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 2 lit. a AVIG) - zuzuwarten und damit vorläufig auf Arbeitsbemühungen verzichten zu können, ohne deswegen eine Einstellung gewärtigen zu müssen. Dies widerspricht der Zielrichtung des Gesetzes. 4. Das Anstellungsverhältnis des Beschwerdeführers war bis 31. Dezember 2002 befristet, welcher Beendigungszeitpunkt ihm überdies durch Mitteilung des Arbeitgebers vom 24. September 2002 bestätigt wurde. Dies ist ebenso unbestritten wie die Feststellung im Einspracheentscheid und im kantonalen Gerichtsentscheid, wonach der Versicherte für die drei folgenden Monaten Oktober bis Dezember 2002 gesamthaft sechs Stellenbewerbungen aufzuweisen hat. Wie das beco im Einspracheentscheid vom 7. April 2003 zutreffend dargelegt hat, ist eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen nicht möglich. Ob die Arbeitsbemühungen quantitativ genügen, beurteilt sich

vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, a.a.O., S. 256 Fn 1330; vgl. auch ARV 1990 Nr. 5 S. 38). Im vorliegenden Fall führt dies mit Verwaltung und Vorinstanz zu der Feststellung, dass lediglich sechs Bewerbungen in einem Zeitraum von drei Monaten selbst dann nicht zu genügen vermögen und dies der versicherten Person zum Verschulden gereicht, wenn sie in diesem Zeitraum noch in der bisherigen vollzeitlichen Anstellung tätig war und deshalb die Stellensuche allenfalls erschwert war. Der Beschwerdeführer ist nach der Beendigung des bestehenden Arbeitsverhältnisses arbeitslos geworden und hat Leistungen der Arbeitslosenversicherung in Anspruch genommen, wofür die unterlassenen Arbeitsbemühungen als mit kausal zu betrachten sind. Es hat daher eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu erfolgen. Soweit der Beschwerdeführer hiegegen vorbringt, die Verwaltung habe ihn ungenügend und falsch über seine Pflichten informiert, weshalb keine Sanktion erfolgen dürfe, kann ihm ebenfalls nicht gefolgt werden. Eine allenfalls unvollständige Information vermöchte ihn im Lichte der vorstehenden Darlegungen (Erw. 3.2) nicht zu entlasten. Was die angeblich falsche Auskunft betrifft, hat der Versicherte im kantonalen Verfahren ein Telefonat mit der Verwaltung erwähnt. Dieses betraf aber nach seiner eigenen Darstellung den Zeitpunkt der Anmeldung und nicht die hier interessierende Frage der Arbeitsbemühungen, weshalb sich daraus von vornherein auch nach Treu und Glauben nichts zu seinen Gunsten ergibt. Dies gilt unbeschadet von der Richtigkeit der Auskunft und ohne dass die weiteren Voraussetzungen für den Vertrauensschutz infolge falscher behördlicher Auskunft (vgl. BGE 127 I 36 Erw. 3a, 126 II 387 Erw. 3a, 121 V 66 Erw. 2a mit Hinweisen; RKUV 2000 Nr. KV 126 S. 223) geprüft werden müssten. 5. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 2 AVIV). Der Beschwerdeführer hat sich während immerhin drei Monaten nicht genügend um Arbeit bemüht. Verwaltung und Vorinstanz haben deswegen mit einer der Praxis entsprechenden pauschalen, aber ausreichenden Begründung auf ein leichtes Verschulden im mittleren Rahmen geschlossen und die Dauer der Einstellung auf 10 Tage festgesetzt. Ein triftiger Grund, welcher eine abweichende Ermessensausübung als näher liegend erscheinen liesse (BGE 126 V 362 Erw. 5d mit Hinweis), wird nicht geltend gemacht und ergibt sich auch nicht aus den Akten. Dies führt zur Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde." (STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P., C 200/03) 2.10. Nel caso di specie, \_\_\_\_\_ è stato impiegato presso l'Hotel \_\_\_\_\_ dal 25 marzo 2003, tramite un contratto di lavoro di tipo determinato, fino al 31 ottobre 2003. Il ricorrente si è riannunciato per il collocamento a partire dal 1° novembre 2003: al momento dell'iscrizione in disoccupazione, l'assicurato ha consegnato all'amministrazione le ricerche di impiego compiute durante i mesi di settembre e ottobre 2003. L'URC di \_\_\_\_\_, considerando le ricerche di lavoro effettuate dall'assicurato nel periodo in cui ha svolto la propria attività di carattere stagionale insufficienti, l'ha sospeso per 14 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.). L'art. 42 LPG (norma di procedura che entra immediatamente in vigore; cfr. consid. 2.2.), prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che: " Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren

verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)." In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso: " (...) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGa." Nel caso di specie, prima di emanare la decisione di sanzione il consulente del personale ha provveduto a consegnare all'assicurato una "Richiesta di giustificazione" con la quale gli richiedeva di motivare le insufficienti ricerche entro il 10 novembre 2003, precisando che oltre questa data l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso e menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. \_). Con scritto datato 10 ottobre 2002 l'assicurato aveva fornito la seguente motivazione: " (...) Durante questi anni trascorsi in Svizzera, credo di aver dimostrato un costante e forte interessamento al fine di essere sempre occupato professionalmente. Mai mi sono imposto una permanenza in disoccupazione in modo da esentarmi dal lavoro, ma al contrario ho sempre accettato qualsiasi richiesta lavorativa mi venisse fatta o seriamente proposta. Ho accettato, come lei è a conoscenza, anche occupazioni fuori dal comune dove risiedo con la mia famiglia, nonostante io non sia automunito. Questo l'ho fatto perché sono fermamente convinto della giusta necessità di essere occupato professionalmente il più possibile. Dal nostro ultimo colloquio, il 29 ottobre 2003, lei mi fa invece notare una mia negligenza nel cercare un'occupazione a tempo indeterminato. Faccio presente che nella mia professione (ristorazione, settore alberghiero, ecc...) tutto questo non è certamente facile visto che quasi tutti gli alberghi e parte dei ristoranti del \_\_\_\_\_, rimangono chiusi tutta la stagione invernale o parte di essa. Chi d'altro canto rimane aperto è quasi sempre completo o, vista la bassa stagione, rifiuta di assumere. Io comunque le ricerche le ho fatte e consegnate, e come lei avrà notato, ricerche su tutto il territorio cantonale, senza pormi nessunissimo problema. Sarei ben felice di trovare subito un'occupazione stabile, ma tutto ciò non è, mio malgrado, cosa facilissima da ottenere. Una penalità o sospensione dalle indennità di disoccupazione comporterebbe un serio problema economico per la mia famiglia, anche se questo riguardasse solo pochi giorni. Per una persona come me, sempre corretta e responsabile di fronte ai doveri verso questo paese, tutto ciò sembra piuttosto esagerato che le ricerche, per uno che possiede un permesso o un contratto di lavoro stagionale, devono essere fatte su tutto l'arco dell'anno è cosa sicuramente conforme alle vostre disposizioni, ma a me non risultava o meglio non era stata ben compresa. Risultava o questo comunque avevo capito, che le ricerche andavano fatte gli ultimi due mesi di contratto prima della fine del rapporto di lavoro o comunque a partire da essi. Dico questo in **COMPLETA E MASSIMA BUONA FEDE**. Naturalmente in futuro, se ciò dovesse riaccadere, rispetterò tutto quello che **INVOLONTARIAMENTE** in passato non avevo ben compreso. Mi auguro di vedermi accettato questo semplice reclamo, in modo tale da non subire contraccolpi di natura economica troppo dolorosi per tutta la mia famiglia. Ogni decisione presa da Voi sarà comunque da me accettata con estrema serenità e nel pieno rispetto delle Vostre funzioni." (Doc. \_) Nella presente fattispecie il TCA constata che l'amministrazione, consegnando all'assicurato la richiesta di giustificazione citata (cfr. doc. \_), ha dato al ricorrente la possibilità di esprimersi prima di pronunciare la sanzione. Dunque il diritto di essere sentito dell'assicurato è stato rispettato già prima dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della

LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).

2.11. Per quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va osservato che, per un certo periodo, l'UCL ha applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese. Il TFA considera queste persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline, generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien et ses aides à l'emploi", Friburgo 1998, pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale au quotidien", Losanna 1998, pag. 155-156; DTF del 2.5.97 nella causa P.F.; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 19 segg.). In una sentenza del 18 novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA 2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V 38; D. Cattaneo, op. cit., pag. 24). Tuttavia, alla luce della giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l'altra o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 17 aprile 2001 nella causa V.-S; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di \_\_\_\_\_, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q. contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, op. cit. pag. 21; 24-25). Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. STCA del 17 agosto 2001 nella causa M., \_\_\_\_\_; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., \_\_\_\_\_; STCA del 17

aprile 2001 nella causa V.-S., \_\_\_\_\_). 2.12. Nella fattispecie concreta, l'assicurato ha lavorato presso l'Hotel \_\_\_\_\_, tramite un contratto di durata determinata, dal 25 marzo 2003 al 31 ottobre 2003, in qualità di Chef de Partie - Tournant (cfr. doc. \_). In data 1° novembre 2003 \_\_\_\_\_ si è reiscritto in disoccupazione. L'assicurato, sia nella lettera di giustificazione inviata all'amministrazione in data 30 ottobre 2003 per motivare le insufficienti ricerche di lavoro compiute durante il periodo in cui ha lavorato (cfr. doc. \_), sia nell'opposizione del 27 novembre 2003 (cfr. doc. \_), sia nel ricorso dell'8 gennaio 2004 (cfr. doc. \_), ha rilevato di non avere capito che chi svolge un'attività lavorativa di tipo stagionale deve compiere le ricerche di lavoro durante tutto l'arco dell'anno. Al riguardo, come correttamente rilevato dall'URC, essendo già stato l'assicurato iscritto in disoccupazione dal 29 dicembre 2002 al 31 gennaio 2003, egli aveva già ricevuto dall'amministrazione le opportune informazioni circa i suoi diritti e doveri di disoccupato, con riferimento in particolare alla necessità di compiere regolarmente gli sforzi necessari al fine di trovare un'occupazione duratura o perlomeno un'attività temporanea durante i mesi di inattività. Egli ha inoltre ricevuto e sottoscritto in data 19 dicembre 2002 il "Promemoria ricerche di lavoro", nel quale è indicato che gli assicurati devono compiere le ricerche di lavoro già prima di iscriversi al collocamento, durante il periodo di disdetta dal precedente rapporto lavorativo o, in caso di contratti di lavoro di durata determinata, nei tre mesi precedenti l'iscrizione al collocamento; nello stesso documento l'amministrazione ha poi ricordato la necessità, per gli assicurati che svolgono un'attività stagionale e che ricorrono al collocamento solo durante brevi periodi tra una stagione e l'altra, di effettuare gli sforzi necessari per reperire di un'occupazione duratura durante tutto l'anno. In simili condizioni, occorre ritenere che l'assicurato era o doveva essere perfettamente a conoscenza del dovere di ricercare un'occupazione annuale o perlomeno un impiego temporaneo durante tutto il periodo in cui ha lavorato, così da non dovere fare ricorso alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione al termine della stagione lavorativa. L'assicurato ha invece omesso di compiere tali ricerche in modo costante durante tutto il periodo in cui ha lavorato, limitandosi a svolgere delle ricerche di lavoro soltanto durante i mesi di settembre e di ottobre 2003. Inoltre, in occasione dell'ultimo colloquio di consulenza del 29 gennaio 2003 (colloquio che precedeva l'inizio della sua attività stagionale presso l'albergo \_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ era stato informato dal proprio consulente del personale circa l'obbligo di compiere delle ricerche di lavoro durante tutto il periodo in cui lavorava. Al riguardo il consulente del personale ha verbalizzato quanto segue (verbale sottoscritto dall'assicurato): " Dal 1.2.2003 incomincia presso panetteria \_\_\_\_\_ e di seguito dal 25.3.2003 presso l'Albergo \_\_\_\_\_. Dal 1.2.2003 verrà tolto dalle liste della disoccupazione. Ricordato promemoria delle ricerche di lavoro." (Doc. \_) Il ricorrente è quindi stato più volte informato dall'amministrazione circa i suoi diritti e doveri di disoccupato, con riferimento in particolare alla necessità di compiere regolarmente gli sforzi necessari al fine di trovare un'occupazione duratura o perlomeno un'attività temporanea durante i mesi di inattività. Visto tutto quanto precede, il TCA ritiene che l'assicurato era perfettamente a conoscenza del dovere di ricercare un'occupazione annuale o perlomeno un impiego temporaneo durante tutto il periodo in cui ha lavorato per l'Hotel \_\_\_\_\_, così da non dovere fare ricorso alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione al termine della propria attività, a tempo determinato, presso il citato albergo, dove è stato impiegato dal 25 marzo 2003 al 31 ottobre 2003 (cfr. doc. \_). Di conseguenza, il ricorrente aveva il dovere di cercare seriamente durante tutto il periodo in cui ha lavorato un'attività annuale e duratura o perlomeno un impiego temporaneo per i mesi di inattività. L'assicurato, al riguardo, ha

consegnato all'amministrazione una serie di ricerche di lavoro svolte sia per iscritto, sia telefonicamente, nei mesi di settembre e ottobre 2003 (cfr. doc. \_ e doc. \_), ricerche che sono state ritenute insufficienti dall'amministrazione. 2.13. A nulla giova la motivazione fornita in sede ricorsuale dall'assicurato per giustificare le sue insufficienti ricerche di una nuova occupazione prima di annunciarsi al collocamento, vale a dire il fatto di avere avuto poco tempo libero a disposizione. \_\_\_\_\_ ha infatti rilevato che, a suo parere, egli ha compiuto sufficienti ricerche di lavoro presentando all'amministrazione 6 ricerche di lavoro per il mese di settembre 2003 e quattro ricerche di lavoro per il mese di ottobre 2003, tenuto conto del fatto che l'impiego in qualità di cuoco, soprattutto nel periodo primaverile-estivo di maggiore attività nel settore turistico, richiede tempi di lavoro molto duri, a turni, che comportano spesso, alla sera, un orario lavorativo fino a oltre le ore 22, con la conseguenza che il poco tempo libero pomeridiano a disposizione e i due giorni di riposo settimanali sono dedicati al riposo e al recupero delle forze e il tempo per reperire una nuova occupazione è pertanto assai limitato. Alla luce della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4.-2.5. e 2.8-2.9.) e pur considerando il notevole impegno che richiedeva l'attività del ricorrente, a mente del TCA l'assicurato avrebbe dovuto compiere maggiori sforzi al fine di trovare una nuova occupazione nel periodo antecedente l'annuncio al collocamento. Inoltre il TCA constata che le ricerche di lavoro svolte dall'assicurato sia telefonicamente, sia per iscritto, durante i mesi di settembre e ottobre 2003 ed indicate sui relativi formulari "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" (cfr. doc. \_ e doc. \_) non sono state comprovate in modo appropriato, ma sono state semplicemente elencate, tramite l'indicazione del nome del potenziale datore di lavoro. L'amministrazione ha al riguardo sottolineato, nel verbale del colloquio di consulenza del 29 ottobre 2003 (cfr. doc. \_), di prendere comunque in considerazione le ricerche fatte dall'assicurato, anche se non sono state comprovate per iscritto, prendendo atto della sua buona fede. L'amministrazione, rispondendo ad un'esplicita domanda del TCA volta ad appurare i motivi per i quali sono stati ritenuti insufficienti gli sforzi compiuti dall'assicurato durante i mesi di settembre e ottobre 2003 (cfr. doc. \_), ha osservato di avere ritenuto insufficienti le ricerche di lavoro svolte dal ricorrente a causa del numero limitato di ricerche prodotte, compiute in un arco di tempo ristretto e non svolte durante tutto il mese (cfr. doc. \_). Il ricorrente ha infatti effettuato sei ricerche di lavoro durante il mese di settembre 2003, attestate sul relativo modulo (cfr. doc. \_), nei giorni del 27 settembre 2003 (4 ricerche) e del 28 settembre 2003 (2 ricerche), mentre le quattro ricerche svolte durante il mese di ottobre 2003, elencate sull'apposito modulo (cfr. doc. \_), sono state compiute in data 22 ottobre 2003 (3 ricerche) e 24 ottobre 2003 (1 ricerca). Al riguardo, occorre osservare che le ricerche di lavoro devono essere effettuate regolarmente e costantemente, poiché esse non sono finalizzate unicamente a superare l'esame mensile da parte dell'amministrazione, bensì il loro scopo principale è quello di reperire un impiego che permetta di evitare o ridurre lo stato di disoccupazione (cfr. consid. 2.5.). Le ricerche vanno compiute dunque in modo continuo durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del 2 maggio 2000 nella causa M.T.; STCA del 13 aprile 2000 nella causa A.G.; D. Cattaneo, op.cit., pag. 27; soprattutto se esse vengono effettuate per telefono, cfr. consid. 2.5. in fine). L'amministrazione ha giustamente rimproverato all'assicurato le modalità con le quali ha svolto le proprie ricerche di lavoro, con riferimento particolare alle ricerche compiute per telefono (cfr. doc. \_). A tal proposito, occorre osservare che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.5.), la giurisprudenza esige che gli assicurati comprovino le ricerche di lavoro effettuate di persona tramite l'apposizione del timbro da parte del potenziale datore di lavoro o tramite qualsiasi altra

prova scritta che dimostri che la ricerca è effettivamente avvenuta; anche in caso di ricerca telefonica, occorre che l'assicurato possa riuscire a comprovare questa ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95). Di conseguenza, nel caso di specie, l'assicurato non avrebbe dovuto limitarsi a fornire un elenco dei datori di lavoro contattati, ma avrebbe dovuto consegnare all'amministrazione una prova scritta delle ricerche da lui effettuate, soprattutto telefonicamente, durante il periodo precedente l'annuncio al collocamento. Inoltre, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.5.), non va dimenticato che il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono (cfr. sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg.), osservando che l'assicurato non deve accontentarsi di svolgere unicamente delle ricerche di lavoro per telefono, ma deve anche sforzarsi di rispondere per iscritto a delle offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani (cfr. STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02). 2.14. In simili condizioni, questo Tribunale deve concludere che il ricorrente ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone per cui, a ragione, l'amministrazione l'ha sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI. Per quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no. 114a, la quale è stata recentemente esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. \_\_\_\_\_). Essa indica che: "(...) 1. Periodo di tempo da esaminare L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi) . 2. Quantità/qualità delle ricerche Nella valutazione delle ricerche di lavoro svolte durante l'anno l'accento va posto soprattutto sulla qualità e non sulla quantità. In particolare bisognerà verificare se gli sforzi effettuati sono mirati ad ottenere degli impieghi duraturi in settori e aziende non tradizionalmente noti per la loro attività stagionale e se il disoccupato ha risposto ad annunci di impieghi annuali pubblicati regolarmente sui giornali. La valutazione dovrà ovviamente tenere conto della situazione concreta (per esempio offerte sul mercato del lavoro, profilo dell'assicurato, se si tratta d'impieghi duraturi, in settori che offrono concretamente posti annuali, di candidature spontanee, di risposte a reali offerte del mercato, di ricerche anche al di fuori del proprio settore, eventualmente fuori Cantone - tipico per settore alberghiero, v. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI - con possibilità di pernottamento). L'obiettivo è quello di spingere l'assicurato a svolgere ricerche mirate e non "ricerche alibi" a tappeto. Gli sforzi durante l'anno dovranno consistere nel rispondere ad offerte di lavoro durature che dovessero apparire sul mercato del lavoro e che vengono normalmente portate all'attenzione di ogni potenziale interessato tramite annunci su giornali, riviste settoriali o in altro modo. Gli assicurati non sono tenuti a presentare offerte spontanee presso datori di lavoro che non cercano nuovo personale ma a rispondere a delle reali offerte presenti sul mercato . Nel periodo immediatamente precedente la fine del lavoro stagionale - rispettivamente inizio della disoccupazione ■ gli sforzi per il reperimento di un nuovo posto di lavoro dovranno essere maggiormente intensi e valutati secondo la prassi applicata a tutti gli assicurati (esame rigoroso degli ultimi 3 mesi). 3. Durata della sospensione La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

3■4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1■2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni." (Doc. \_\_, inc. \_\_\_\_\_) Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.11.; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. \_\_\_\_\_). La circolare interna no. 114a, come appena esposto, prevede che per ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione vengano irrogati 3-4 giorni di sospensione, mentre per i restanti mesi dell'anno 1-2 giorni per mese, senza superare il massimo di 18 giorni. Nel caso in esame l'URC ha inflitto a \_\_\_\_\_ 14 giorni di sospensione dal diritto alle indennità (3 giorni per insufficienti ricerche in ottobre, 3 giorni per insufficienti ricerche in settembre 2003, 4 giorni per mancate ricerche di lavoro durante il mese di agosto 2003 e altri 4 giorni complessivi - 1 giorno per ogni mese - per insufficienti ricerche di un'occupazione nei mesi antecedenti, da aprile a luglio 2003). Al riguardo, occorre rilevare che nella risposta di causa, il consulente del personale, signor \_\_\_\_\_, ha indicato di essersi fondato, per determinare l'entità della sanzione, sulle direttive della sezione del lavoro, considerando la situazione personale dell'assicurato (cfr. doc. \_\_). In realtà, la circolare specifica per i lavoratori stagionali citata, prevede, in caso di mancate ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l'iscrizione, 4 giorni di sanzione per ogni mese, mentre invece la sanzione da infliggere per mancate ricerche di lavoro nei mesi precedenti in cui l'assicurato lavorava ammonta a 2 giorni per ogni mese. In una sentenza del 24 settembre 2002 nella causa P. (cfr. inc. \_\_\_\_\_) il TCA, a proposito della Circolare interna no. 114a, ha avuto modo di precisare quanto segue: "(...) Va peraltro rilevato che la Circolare no. 114a non indica in modo preciso, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, quando infliggere 3 o 4 giorni per mese. Il TCA ritiene, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68), la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche. Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche. Gli URC, pertanto, dovranno in futuro attenersi a quanto stabilito nell'ambito della presente vertenza." Applicando la giurisprudenza appena citata al caso concreto, l'amministrazione avrebbe dovuto infliggere all'assicurato 3 giorni per insufficienti ricerche in ottobre, 3 giorni per insufficienti ricerche in settembre, 4 giorni per mancate ricerche in agosto (ultimi tre mesi precedenti l'iscrizione al collocamento), aumentati di 2 giorni per ogni mese precedente (da aprile a luglio) in cui l'assicurato non ha svolto nessuna ricerca di una nuova occupazione, per un totale di 18 giorni. Occorre comunque rilevare che \_\_\_\_\_, nel ricorso dell'8 gennaio 2004, ha rilevato di avere "fatto tutto il possibile e ragionevole per trovare quanto prima un'occupazione stabile", prova ne è il fatto che egli è rimasto iscritto in disoccupazione durante il solo mese di novembre 2003, mentre invece a partire dal mese di dicembre 2003 egli ha accettato di allontanarsi dalla sua famiglia (che abita a \_\_\_\_\_) e di lavorare in un ristorante di \_\_\_\_\_ - dove ha preso una camera in affitto per i cinque giorni lavorativi che trascorre lontano da casa, ritornando ad abbracciare sua moglie e suo figlio soltanto durante i due giorni di riposo settimanali a cui ha diritto - tramite un contratto a tempo indeterminato (cfr. doc. \_\_). Pendente causa il TCA ha chiesto a \_\_\_\_\_ di precisare la data in cui hanno avuto luogo i primi contatti con il

ristorante di \_\_\_\_\_ presso il quale lavora e la data in cui il ricorrente ha ricevuto la garanzia di assunzione presso il citato datore di lavoro (cfr. doc. \_). In data 26 aprile 2004 il ricorrente ha comunicato al TCA di avere contattato il suo attuale datore di lavoro a fine ottobre 2003 e di avere ricevuto la garanzia di un'occupazione fissa presso il Ristorante \_\_\_\_\_ a partire dal mese di dicembre 2003, quando egli ha cominciato a lavorare, in qualità di "cuoco capo partita", tramite un contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. doc. \_ e doc. \_). Egli ha pure inviato uno scritto del suo datore di lavoro, Ristorante \_\_\_\_\_, del seguente tenore: " Con il presente scritto si dichiara che il Signor \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_.1972, residente a \_\_\_\_\_, ha preso contatto con noi per un posto di lavoro alla fine del mese di ottobre 2003. Purtroppo per ragioni di scarso lavoro abbiamo potuto dargli questa possibilità solo a partire dal 10 dicembre 2003, data in cui il sopracitato ha effettivamente cominciato presso di noi." (Doc. \_) Il TFA ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32). Secondo la giurisprudenza federale si può, tuttavia, parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti. Non basta invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32). Questo Tribunale constata che nel caso di specie, e contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale citata per poter mandare un assicurato esente da ogni sanzione in caso di ricerche insufficienti durante un periodo di controllo, il ricorrente ha sì reperito, grazie alla ricerca di lavoro effettuata nel mese di ottobre 2003, un'occupazione a tempo indeterminato a partire dal 10 dicembre 2003 presso il Ristorante \_\_\_\_\_, che gli ha consentito di porre termine alla disoccupazione, ma la stessa gli è stata garantita soltanto a partire dal mese di dicembre 2003. Occorre inoltre tener presente che, come indicato dall'assicurato in sede ricorsuale (cfr. doc. \_), egli ha accettato, pur di porre termine alla disoccupazione e facendo dunque tutto quanto possibile al fine di diminuire il pregiudizio, di lavorare lontano dal proprio domicilio, alloggiando durante tutta la settimana lavorativa a \_\_\_\_\_ (non essendo egli automunito) e facendo ritorno dalla propria famiglia durante i due giorni di riposo settimanali cui ha diritto. Di conseguenza, dato che l'assicurato ha comunque diminuito il pregiudizio a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, a mente del TCA la sospensione di 14 giorni inflitta dall'amministrazione appare conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.7.) e deve di conseguenza essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.